



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Direzioni Regionali VF

p.c. Direzioni Centrali

Ufficio di Gabinetto del Capo Dipartimento

Ufficio di Coordinamento delle Attività Sanitarie e Medicina Legale

Oggetto: Rapporti di collaborazione con le Strutture Sanitarie Regionali ai fini della istituzione temporanea di *Centri per il prelievo e analisi di test antigenici rapidi* presso le sedi dei vigili del fuoco.

In relazione all'emergenza epidemiologica in corso, tenuto conto che la Lettera Circolare del Ministero della Salute del 3 novembre u.s. prevede il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi nelle sedi rese disponibili nell'ambito di accordi di protezione civile, si intendono fornire linee di indirizzo per l'istituzione temporanea di tali tipologie di Centri per il prelievo presso le sedi dei vigili del fuoco.

Le Direzioni Regionali potranno, in via generale, promuovere accordi di collaborazione con le Strutture Sanitarie Regionali per consentire tali attività mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa che dovranno prevedere quanto segue.

I *Centri per il prelievo e analisi di test antigenici rapidi* potranno essere istituiti solo presso sedi di servizio dotate di più ingressi indipendenti, eventualmente in aree limitrofe ai fabbricati, senza alcuna interferenza con le ordinarie lavorazioni della sede e con percorsi tali da consentire, sulla base del giudizio del locale RSPP, una totale separazione delle attività di prelievo e analisi. L'ubicazione, altresì, dovrà essere tale da consentire il facile accesso e deflusso delle persone che potranno usufruire del servizio, eventualmente a bordo di autovetture in modalità "drive-in", su prenotazione e con il supporto degli uffici di protezione civile dei Comuni competenti in modo tale da contenere il numero di utenti per non creare intralci con l'attività operativa e con la viabilità esterna.

Gli accordi dovranno prevedere esplicitamente che le attività vengano condotte in sicurezza sotto la responsabilità delle Strutture Sanitarie Regionali, con oneri di manutenzione, pulizia e sanificazione a totale carico delle stesse.

I *Centri* dovranno assicurare in forma preferenziale percorsi d'accesso prioritari per il personale del Corpo, tenendo conto che lo stesso presta servizio di pronto intervento di soccorso pubblico.

Gli accordi, redatti in conformità allo schema allegato, potranno essere direttamente sottoscritti dai Direttori Regionali e resi operativi sulla base delle condizioni indicate, dandone notizia all'Ufficio di Collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e all'Ufficio Coordinamento Attività Sanitarie e Medicina Legale di questo Dipartimento, dopo avere informato i Prefetti e i Sindaci territorialmente competenti.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATILO)
(firma digitale ai sensi di legge)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione regionale dei vigili del fuoco _____, di seguito denominata “Direzione regionale” - codice fiscale _____, con sede in _____, Via/Piazza _____ – cap _____, rappresentata dal Direttore regionale pro-tempore, Dott. Ing. _____.

E

la Regione _____, Dipartimento/Direzione _____, di seguito denominata “Dipartimento/Direzione _____” - codice fiscale _____, con sede in _____, Via/Piazza _____ – cap _____, rappresentata dal _____, Dott. _____;

Congiuntamente “le Parti”,

PREMESSO CHE

- l’attuale stato di emergenza derivante dalla pandemia da COVID-19 ha posto in evidenza la necessità di avviare un rapporto di collaborazione sinergico tra le strutture sanitarie territoriali e quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ciò sia per prevedere percorsi specifici e standardizzati di controllo attraverso test rapidi antigenici/molecolari di accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 a favore della collettività, sia per garantire la funzionalità del dispositivo di soccorso VF il cui personale è chiamato ad operare nell’ambito della progressiva e costante evoluzione del contesto epidemiologico, al fine di poter adottare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ivi comprese l’attività di programmazione della prevenzione e le misure di protezione collettiva e individuale per la riduzione dei rischi

- connessi all'attività di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché disporre delle più opportune misure di profilassi, così come previsto dall'art. 36 del d.p.r. 64/2012;
- il/la Dipartimento/Direzione _____, al fine di potenziare l'organizzazione dei controlli della diffusione pandemica da COVID-19, anche in modalità definita "drive in" gestiti dalle A.S.L. territorialmente competenti, necessita di aumentare su tutto il territorio regionale la rete di effettuazione dei tamponi alla popolazione in strutture e spazi idonei che consentano l'effettuazione dei test stessi in sicurezza;
 - la Direzione regionale _____, attraverso l'articolazione territoriale del Corpo nazionale, ha la possibilità di mettere a disposizione della organizzazione sanitaria territoriale nell'ambito della Regione _____, per l'effettuazione dei controlli in favore della popolazione, spazi appositamente delimitati (all'interno dei Distaccamenti dipendenti dai Comandi VV.F. dislocati in Regione), separati da quelli dedicati alle attività operative d'istituto per evitare qualunque interferenza tra le due aree;
 - il/la Dipartimento/Direzione _____, quale controprestazione, attraverso le A.S.L. territorialmente competenti, garantirà l'effettuazione di test rapidi antigenici/molecolari di accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - tale forma di collaborazione, da attivare d'urgenza in ragione dell'attuale stato di diffusione pandemica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale, si configura quale utile sperimentazione anche al fine di avviare un più stabile rapporto di sinergica collaborazione tra soccorso pubblico urgente e soccorso sanitario urgente nell'ambito di un modello sempre più integrato che possa garantire una risposta emergenziale sempre più efficace ed efficiente alla popolazione in ragione di eventuali stati emergenziali derivanti dall'insorgenza di ulteriori contesti epidemiologici o pandemici, pur derivanti da altre tipologie di virus, o da cause di diversa natura;
 - stante quanto indicato ai punti precedenti, entrambe le Parti concordano che tali attività di collaborazione rientrino nell'ambito degli accordi tra Pubbliche amministrazioni, in virtù di quanto previsto in materia dall'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i. e che, anche al fine di contemperare l'esigenza della razionalizzazione delle risorse pubbliche, la suddetta collaborazione si basa sull'istituto della permuta di prestazioni, così come disciplinato per l'Ordinamento C.N.VV.F. dall'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. Interno 27 ottobre 2015.

LE PARTI SOPRA INDIVIDUATE CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo tra la Direzione regionale _____ e il/la Dipartimento/Direzione _____ è lo scambio di servizi che le Parti intendono avviare, volti alla collaborazione delle rispettive funzioni istituzionali, sia per sviluppare idonee procedure di contenimento della pandemia da COVID-19, sia per accrescere la risposta emergenziale in caso di insorgenza di ulteriori stati epidemici o pandemici o derivanti da eventi di altra natura.
2. Nell'ambito dell'attuale contesto emergenziale da COVID-19, la Direzione regionale _____, all'interno delle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate in ambito regionale, renderà disponibili alle strutture sanitarie territorialmente competenti apposite aree dedicate – delimitate e in condizioni di non interferenza con le aree e locali dedicati all'attività operativa d'istituto VV.F. – ove le suddette strutture sanitarie regionale potranno organizzare punti per l'effettuazione di test rapidi antigenici/molecolari di accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 a favore della popolazione. Tali spazi saranno gestiti per il periodo dell'emergenza dalle medesime strutture sanitarie che avranno anche cura della relativa sanificazione.
3. A fronte dell'utilizzo dei suddetti spazi dedicati, le strutture sanitarie regionali territorialmente competenti garantiranno percorsi standardizzati idonei a pianificare ed erogare test rapidi antigenici/molecolari di accertamento della positività al virus SARS-CoV-2 anche al personale VV.F. in modo che la Direzione regionale, sulla base degli esiti degli stessi, possa attuare adeguate politiche di prevenzione, di eventuale profilassi e di ammissione al servizio del proprio personale.
4. Al fine di accelerare i rapporti di collaborazione, stante l'emergenza in atto per la diffusione pandemica del COVID-19, l'attuazione di tale collaborazione potrà avvenire mediante specifiche linee guida o procedure operative concordate direttamente dai referenti di cui all'art. 8 del presente accordo.

Art. 3

(Modalità di erogazione delle prestazioni)

1. Le modalità di erogazione dei servizi scambiati dalle parti saranno definite a livello territoriale dai Comandi dei vigili del fuoco e dalle A.S.L. territorialmente competenti, secondo le indicazioni e le eventuali linee guida concordate tra Direzione regionale e Dipartimento/Direzione _____, tenendo conto dell'eventuale necessità di assicurare i servizi richiesti oggetto del presente Accordo, anche nel rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e di altre misure di sicurezza vigente.

Art. 4

(Adempimento delle Parti)

1. Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano altresì a collaborare per quanto previsto all'articolo 2 del presente Accordo, attuando un sistema di scambio dei dati sensibili relativamente all'effettuazione dei test molecolari al personale VV.F., definiti con le modalità conformi alla normativa vigente.

Art. 5

(Durata dell'Accordo)

1. La durata del presente Accordo è prevista dalla data di sottoscrizione fino al _____.
2. L'eventuale rinnovo sarà concordato dalla Direzione regionale _____ e dal/dalla Dipartimento/Direzione _____ almeno tre mesi prima della scadenza, al permanere delle esigenze.
3. Ciascuna Parte può unilateralmente recedere dal presente accordo, portando a conoscenza dell'altra Parte la propria volontà, con comunicazione diretta e motivata, anticipata attraverso PEC agli indirizzi _____ per la Direzione regionale _____ e _____ per il/la Dipartimento/Direzione _____.
4. In caso di recesso anticipato, sono ovviamente fatte salve le attività fino a quel momento erogate. Nel caso di mancata corrispondenza dell'equivalenza economica dello scambio di servizi, l'accordo resterà in vigore, nonostante il recesso, per il tempo strettamente utile a portare a termine i servizi della parte debitrice fino alla relativa compensazione.

Art. 6

(Oneri finanziari)

1. L'attuazione del presente accordo non comporterà alcun trasferimento di fondi tra le parti, avvenendo esclusivamente attraverso l'istituto della permuta delle prestazioni e dei servizi, anche al fine di contemperare l'esigenza della razionalizzazione delle risorse pubbliche, secondo le modalità individuate per l'Ordinamento C.N.VV.F. dall'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. Interno 27 ottobre 2015.

Art. 7

(Privacy)

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate sulle norme che regolamentano i dati sensibili e di trattare i "dati personali" forniti verbalmente o comunque raccolti nel corso dell'esecuzione del presente accordo, esclusivamente per le finalità dell'accordo medesimo. Tali dati, qualora vengano richiesti da soggetti pubblici per il perseguimento dei propri fini istituzionali, andranno trattati in forma anonima.
2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti sottoscrittrici del presente Accordo.
3. Per la disciplina della materia si rinvia all'Allegato A al presente documento, facente parte della convenzione.

Art. 8

(Referenti per l'attuazione dell'accordo)

1. Ai fini dell'attuazione dell'accordo sono individuati quali referenti per la Direzione regionale _____, il _____, (contatti: email _____, tel. _____), per il/la Dipartimento/Direzione _____, il _____ (contatti email _____, tel. _____).
2. Ove, durante la vigenza, dovessero avvenire sostituzioni negli incarichi indicati, le Parti provvederanno a informarsi vicendevolmente circa i nominativi dei nuovi referenti subentranti e i relativi contatti.

Art. 9

(Definizioni delle controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario la risoluzione delle controversie in materia di validità, interpretazione ed

esecuzione del presente Accordo sono disciplinate dal D.Lgs 2 Luglio 2010, n. 104, il quale regola il funzionamento del processo amministrativo innanzi al TAR e al Consiglio di Stato.

2. Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i., è sottoscritto con firma digitale ed è esente da spese di bollo in quanto stipulato tra Pubbliche amministrazioni.

_____, data dell'ultima delle firme digitali

Letto, confermato e sottoscritto

Dipartimento VV.F.S.P.D.C.

Il Direttore regionale

Ing. _____

Firmato digitalmente ai sensi di legge

Dipartimento/Direzione _____

Il _____

Dott. _____

Firmato digitalmente ai sensi di legge

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

1 RAPPORTI FRA AUTONOMI TITOLARI DI TRATTAMENTO DATI

Il Dipartimento/Direzione _____ (di seguito Titolare 2) tratterà in via autonoma i dati personali ricevuti dalla Direzione regionale (di seguito Titolare 1) per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione per prestazioni sanitarie. Il Titolare 2, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di "Titolare" autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia nei confronti del Titolare 1 che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

2 RISPETTO DELLA NORMATIVA

In quanto Titolare autonomo del trattamento, il Titolare 2 è tenuto a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono con il Titolare 1 in base al Contratto, compreso il GDPR.

3 MISURE DI SICUREZZA

In particolare, il Titolare 2 si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

4 OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO

Il Titolare 2 si impegna a far sì che l'accesso ai dati personali ricevuti dal Titolare 1 sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Contratto, e che l'uso dei dati personali rispetti gli stessi impegni assunti dal Titolare 2 verso il Titolare 1 riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati.

5 RESPONSABILITÀ

Ferma restando la responsabilità assunta dal Titolare 2 verso i terzi e verso il Titolare 1 quale titolare autonomo del trattamento sui dati ricevuti dal Titolare 1, nei rapporti reciproci, il Titolare 2 si obbliga a manlevare e tenere indenne il Titolare 1 – per qualsiasi

danno, incluse spese legali – che possa derivare da pretese avanzate nei confronti del Titolare 1 da terzi - inclusi i soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili al Titolare 2, intendendosi con la presente pattuizione, trasferire dal Titolare 1 al Titolare 2 l'incidenza economica dei danni reclamati da terzi, in conseguenza dei trattamenti operati dal Titolare 2.

6 VIOLAZIONE DI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

Il Titolare 2 è tenuto a dare immediata notizia al Titolare 1 di ogni eventuale illegittimo trattamento dei dati personali operato in esecuzione del presente Contratto nell'ambito della propria organizzazione, procedendo senza ritardo alla notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo, nei casi in cui tale notifica sia dovuta dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 33 del GDPR.

7 IMPOSTAZIONE ORGANIZZATIVA

Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del Contratto formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di Controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, data dell'ultima delle firme digitali

Dipartimento VV.F.S.P.D.C.

Il Direttore regionale

Ing. _____

Firmato digitalmente ai sensi di legge

Dipartimento/Direzione _____

Il _____

Dott. _____

Firmato digitalmente ai sensi di legge